

Gli interventi per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 nel settore della giustizia

2 novembre 2020

Di fronte all'emergenza determinata dal diffondersi dell'epidemia Covid 19, diversi sono gli interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia. Tali interventi, nella prima fase di emergenza erano prevalentemente volti a sospendere o rinviare tutte le attività processuali, allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia. Attualmente, invece, da ultimo in base al decreto-legge n. 137 del 2020, sono volti a potenziare gli strumenti del processo telematico e le attività giudiziarie da remoto, così da ridurre gli effetti negativi che il differimento delle attività processuali può avere sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali. Specifiche disposizioni riguardano la prevenzione del virus negli istituti penitenziari.

Il processo civile e penale

In questa seconda fase di emergenza, l'[art. 23 del decreto-legge n. 137 del 2020](#) ha introdotto disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto legge (29 ottobre 2020) **fino al 31 gennaio 2021**.

Le disposizioni che interessano **tutti i procedimenti, sia civili che penali** concernono:

- la possibilità che le **udienze** alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a **porte chiuse**;
- la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o **collegamenti da remoto di detenuti**, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate;
- con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il **giudice** di partecipare all'udienza anche collegandosi da un **luogo diverso dall'ufficio giudiziario**;
- la possibilità di assumere mediante **collegamenti da remoto** le **deliberazioni collegiali** in camera di consiglio.

Con specifico riguardo ai **procedimenti penali**, riprendendo in parte il contenuto di alcune disposizioni dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, in vigore fino al 30 giugno scorso, il decreto-legge n. 137 del 2020 prevede:

- il possibile **compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari**. In particolare, la disposizione consente che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Inoltre, il giudice potrà procedere, mediante i suddetti collegamenti da remoto, all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale;
- il **deposito di atti**, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari esclusivamente mediante il portale del **processo penale telematico**. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. In merito [l'art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020](#) deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di

atti, documenti e istanze nel processo penale (art. 221, comma 11, del D.L. 34/2020);

- lo **svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali** che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti. Per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell'udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio: il giudice dovrà comunicare a tutti i soggetti che devono partecipare all'udienza giorno, ora e modalità di collegamento; l'unico soggetto che dovrà necessariamente trovarsi presso l'ufficio giudiziario è l'ausiliario del giudice, che darà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate; spetta ai difensori attestare l'identità dei soggetti assistiti, i quali partecipano all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore; se l'imputato/indagato si trova agli arresti domiciliari, tanto lui quanto il difensore potranno partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. In tal caso l'identità della persona arrestata o fermata sarà accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. È comunque specificato che non possono tenersi con modalità da remoto: le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti; le udienze di discussione di cui agli articoli 441 (Giudizio abbreviato) e 523 (svolgimento della discussione finale) del codice di procedura penale. Non possono inoltre tenersi da remoto salvo che le parti vi consentano le udienze preliminari e dibattimentali.

Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei **procedimenti penali in Cassazione** (camera di consiglio, con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale) e delle **deliberazioni collegiali** per i procedimenti penali (che possono svolgersi a distanza).

Con riguardo ai **procedimenti civili**, disposizioni specifiche sono previste per le udienze in materia di **separazione consensuale dei coniugi** e di **revisione delle condizioni di divorzio**, consentendo che l'udienza sia sostituita dal **deposito telematico di note scritte**.

Inoltre, dal combinato disposto dell'art. 23 del D.L. n. 137/2020 con l'[art. 221 del D.L. n. 34/2020](#), che viene richiamato, viene confermata **fino al 31 dicembre 2020** l'efficacia di ulteriori disposizioni specificamente dettate per il processo civile. Si tratta delle norme che:

- prevedono l'obbligatorio **deposito telematico** da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento. Resta ferma la possibilità, per il capo dell'ufficio, di autorizzare il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un'indifferibile urgenza;
- consentono lo svolgimento delle **udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) mediante il **deposito telematico di note scritte**. In particolare, si prevede la possibilità di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Sono scanditi i tempi della comunicazione da parte del giudice delle modalità telematiche ed è data possibilità alle parti di chiedere comunque la trattazione orale;
- consentono il deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguentemente l'assolvimento dell'obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche;
- consentono la **partecipazione da remoto** alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta disciplinandone le modalità (postazioni, contraddittorio, termine per il deposito dell'istanza, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione);
- consentono la trattazione da remoto dell'udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice;
- disciplinano modalità alternative di giuramento, in forma scritta e con deposito telematico, da parte del consulente tecnico d'ufficio sostituendole temporaneamente all'udienza pubblica prevista dall'art. 193 c.p.c..

Le disposizioni dettate per i procedimenti civili e penali si applicano anche, in quanto compatibili, per i procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla **magistratura militare**.

per quanto riguarda, invece, la **giustizia tributaria**, l'[art. 27 del decreto-legge n. 137 del 2020](#) consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021), in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo.

Focus

[Le misure in vigore fino al 30 giugno 2020](#)

<https://temi.camera.it/leg18/post/le-misure-sulla-giustizia-civile-e-penale-1.html>

Le misure sulla giustizia amministrativa e contabile

Specifiche misure sono rivolte a contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica sulla giustizia amministrativa e sulla giustizia contabile.

In particolare, per quanto riguarda il **processo amministrativo**, in base a quanto disposto dall'[articolo 84 del decreto-legge n. 18 del 2020](#), [dall'articolo 36 del decreto legge n. 23 del 2020](#), e [dall'articolo 4 del decreto legge n. 28 del 2020](#) si prevede:

- la **sospensione di tutti i termini dall'8 marzo al 15 aprile 2020**; i soli termini per la **notificazione dei ricorsi** (di primo e di secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale, per motivi aggiunti, ecc.), diversi da quelli **relativi** alla tutela cautelare, sono **sospesi fino al 3 maggio**. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate nel periodo temporale dall'8 marzo al 15 aprile 2020, sono quindi rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, se promossi o pendenti nel medesimo lasso temporale, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, fermo restando che la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio deve essere fissata in data immediatamente successiva al 15 aprile 2020; **le udienze e i termini processuali** diversi da quelli relativi alla notifica del **ricorso**, **riprendono a partire dal 16 aprile**;
- che tutte le controversie fissate nel periodo di tempo compreso **tra il 6 aprile e il 15 aprile 2020** per la **trattazione**, sia in udienza pubblica che in udienza camerale, passino in decisione **sulla base degli atti** a condizione che ne facciano congiunta **richiesta tutte le parti costituite**;
- che tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, **fino al 31 luglio 2020**, passano in **decisione**, senza discussione orale, **sulla base degli atti depositati**. Le parti possono presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice amministrativo, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo.

Inoltre, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i responsabili degli uffici giudiziari amministrativi potranno adottare **misure organizzative**, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di **evitare assembramenti all'interno degli uffici** giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure, analogamente a quanto previsto per la giustizia ordinaria, possono comprendere:

- la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgere attività urgenti;
- la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o in ultima istanza e solo per i servizi che non

erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico;

- la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche per via telefonica o telematica, assicurando che l'accesso degli utenti sia scaglionato per orari fissi e siano evitate forme di assembramento;
- l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
- il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, assicurando in ogni caso la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In questo caso la dichiarazione di urgenza deve essere fatta dai presidenti con decreto non impugnabile.

Specifiche misure concernono anche la disciplina relativa al **processo amministrativo telematico**, estendendone l'applicazione. In particolare, il d.l. 28/2020 ha stabilito che a decorrere dal 30 maggio fino al 31 luglio 2020 può essere **richiesta la trattazione orale mediante collegamento da remoto**, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza. L'adozione delle regole tecnico-operative per la graduale applicazione del processo telematico è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

In materia di **giustizia contabile** e, più in generale, di funzioni svolte dalla Corte dei Conti, disposizioni analoghe a quelle previste per la giustizia civile, penale e amministrativa, sono dettate dall'[articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020](#), che prevede che anche a tutte le **funzioni svolte dalla Corte dei Conti** si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sul **rinvio** d'ufficio di tutte le udienze e sulla **sospensione** dei termini. Tali termini sono fissati (tramite la proroga disposta con il **DL n. 23/20**), all'11 maggio 2020. Anche per le attività della magistratura contabile, dunque, le misure organizzative per garantire il rispetto del distanziamento sociale saranno applicate a partire dal 12 maggio 2020.

Per quanto riguarda il **controllo preventivo di legittimità** degli atti dell'esecutivo, **non si applica la sospensione dei termini**, potendo i magistrati riunirsi tempestivamente anche in via telematica; il collegio deliberante è composto dal presidente e sei consiglieri e delibera con un minimo di cinque magistrati. Anche per il **collegio delle sezioni riunite** della Corte dei Conti in **sede di controllo** è prevista un'analoga disciplina emergenziale, che il [decreto legge n. 28 del 2020](#) estende **fino al 31 luglio 2020**. Il medesimo decreto interviene sulla composizione del collegio, portando da 10 a 15 i magistrati che lo compongono, oltre al presidente, e da 9 a 12 il numero di magistrati necessario per deliberare. Si attribuisce inoltre la possibilità per il PM contabile di avvalersi di collegamenti da remoto, nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere.

Con riguardo alle **controversie pensionistiche** fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, **fino al 31 luglio 2020** è previsto che esse passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di discussione orale di una delle parti.

Allegati e Link Web

[Presidente del Consiglio di Stato, Direttiva su alcuni profili relativi all'attività giurisdizionale nel periodo di emergenza Covid-19 \(pubblicato il 20 aprile 2020\)](#)

<http://www.camera.it/temiap/2020/04/27/OCD177-4391.pdf>

Il processo telematico e l'attività giudiziaria da remoto

Per assicurare il contenimento del rischio epidemiologico senza determinare la paralisi dell'attività giudiziaria diverse misure, contenute [nell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020](#), così come modificato nel corso dell'esame parlamentare e integrato [dall'articolo 3 del decreto legge n. 28 del 2020](#), così come modificato nel corso dell'esame parlamentare della legge di conversione, sono state indirizzate ad incentivare il processo telematico ed a consentire lo svolgimento di alcune attività giudiziarie, con

collegamenti "da remoto".

In particolare, con riguardo al **processo telematico**:

- **dal 9 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020**, si prevede l'obbligatorio **deposito telematico** da parte del difensore (o del dipendente di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio) **di ogni atto** e dei documenti che si offrono in comunicazione, anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico;
- in relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del **contributo unificato**, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con **sistemi telematici di pagamento** anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale;
- si consente il **processo telematico civile in Corte di cassazione**, dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 18 del 2020 **fino al 31 luglio 2020**. In particolare, previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che dovrà accertare l'idoneità e la funzionalità dei servizi, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati **potrà** avvenire in modalità telematica; il contributo unificato, quando la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche, **dovrà** essere assolto con i già citati sistemi telematici di pagamento.

Con riguardo **all'attività giudiziaria svolta da remoto** nel processo penale - in base a quanto previsto dal DL n.18 del 2020 così come modificato dal [DL n. 28 del 2020](#) - e limitatamente al periodo dal **9 marzo 2020 al 30 giugno 2020**:

- si consente, **nella fase delle indagini preliminari**, il **compimento di atti tramite collegamenti da remoto**. In particolare si prevede che: il **pubblico ministero e il giudice** possano avvalersi di tali **collegamenti** per compiere **atti** che richiedono la partecipazione **dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone**, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19; l'individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto sia rimessa ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La disposizione individua specifiche misure concernenti le **modalità di partecipazione**;
- si prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza da parte di detenuti, internati o imputati in stato di custodia cautelare è assicurata mediante **videoconferenze o collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
- si consente che si tengano, con **collegamenti da remoto**, le **udienze penali** che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti, periti. Anche in questo caso la disposizione individua alcune misure per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell'udienza consenta il rispetto del principio del **contraddittorio**. Il DL n. 28 del 2020 ha specificato che **non possono tenersi con modalità da remoto**, salvo che le parti espressamente vi consentano: le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio; le udienze nelle quali devono essere esaminati **testimoni**, parti, consulenti o periti;
- si prevede, con riguardo ai **procedimenti penali in Cassazione** e la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 18 del 2020 e **fino al 31 luglio 2020**, che tali ricorsi saranno trattati in **camera di consiglio – con modalità da remoto** - senza l'intervento del procuratore. Per le udienze già fissate, per le quali non sia possibile presentare richiesta con 25 giorni di anticipo, la disposizione prevede il rinvio dell'udienza, così da consentire al difensore di optare per la discussione orale. In tutti i casi in cui sia il difensore dell'**imputato** a chiedere la **discussione orale**, i termini di **prescrizione** e di **custodia cautelare** sono **sospesi** per il tempo in cui il procedimento è rinviato. Il DL n. 28 del 2020 ha introdotto la possibilità, oltre che delle parti private, anche del **Procuratore generale** presso la Corte di cassazione di chiedere la discussione orale, evitando così che la causa sia trattata in camera di consiglio, con modalità da remoto, senza la sua partecipazione ;
- con riguardo allo **svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali** per i procedimenti, sia penali

che civili, non sospesi si prevede, dal 9 marzo e **fino al 30 giugno 2020**, che le camere di consiglio possano essere tenute con modalità da remoto, considerando il luogo dal quale il magistrato che partecipa al collegio si collega, come camera di consiglio. Il DL n. 28 del 2020, per quanto riguarda i **procedimenti penali**, ha **escluso** che possano tenersi con modalità da remoto le **deliberazioni collegiali conseguenti a udienze di discussione finale** che si siano **svolte con modalità ordinarie**, e dunque senza collegamento da remoto.

Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del DL n. 34 del 2020 (c.d. Decreto rilancio), sono state introdotte diverse disposizioni che in buona parte riproducono il contenuto di alcune norme contenute nell'articolo 83, la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2020, concernenti in particolare il **processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile**. Anche tali disposizioni hanno **natura provvisoria, essendo la loro efficacia limitata al 31 ottobre 2020** e concernono, con riguardo al **processo civile**: il deposito telematico degli atti; la possibilità di svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte; il processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione; la partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta. Con riguardo al **processo penale** si prevede la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto. Inoltre alcune disposizioni concernono lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni. Infine nel corso dell'esame sono state introdotte **disposizioni a regime** - la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020 - concernenti il **deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria**.

La prevenzione del virus negli istituti penitenziari

Con l'emanazione del [decreto-legge n. 11 del 2020](#), il Governo aveva disposto che, **sino al 22 marzo 2020**, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i **colloqui dei detenuti, internati e imputati** con i congiunti o con altre persone fossero **svolti a distanza**, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante **corrispondenza telefonica**. Lo stesso provvedimento d'urgenza consente al magistrato di sorveglianza - tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria - di **sospendere, tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**, la concessione dei **permessi premio** e del **regime di semilibertà**.

Questa disciplina - che, come è noto, ha scatenato violente proteste negli istituti penitenziari - è stata confermata dall'[articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020](#) che l'ha però accompagnata con ulteriori misure.

In primo luogo, per quanto riguarda le **strutture penitenziarie**, l'[articolo 86 del decreto-legge n. 18 del 2020](#) autorizza la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle suddette proteste dei detenuti autorizzando, per la realizzazione dei relativi interventi, l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza.

La Relazione tecnica, allegata al disegno di conversione del decreto-legge fornisce un elenco, non esaustivo, dei danni di natura edilizia e di impiantistici:

- nelle Case Circondariali di Pavia, Milano S. Vittore, Cremona e Casa di Reclusione di Milano Opera, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP della Lombardia, per un ammontare complessivo stimato in euro 5.500.000;
- nelle Case Circondariali di Modena e di Bologna, per un ammontare stimato in euro 3.500.000 nonché danni minori nelle Case Circondariali di Reggio Emilia e di Ferrara, per un importo stimato in euro 650.000, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP dell'Emilia Romagna e delle Marche;
- nelle Case Circondariali di Rieti, Frosinone e Velletri, nonché nelle Case Circondariali di Roma Regina Coeli, Roma-Rebibbia e Isernia, ricadenti nel circondario del PRAP del Lazio-Abruzzo-Molise, per un ammontare stimato in euro 3.800.000;
- nelle Casa Circondariali di Siracusa e di Trapani, nonché danni minori nella Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, ricadenti nel circondario del PRAP della Sicilia, per un ammontare complessivo stimato in euro 2.150.000;
- presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e Salerno e danni limitati nelle Case Circondariali di

Carinola e Santa M. Capua Vetere, ricadenti nel circondario del PRAP della Campania, per un ammontare complessivo stimato in euro 2.300.000;

- nelle Case Circondariali di Bari, Foggia, Matera, Trani, Taranto e Melfi, ricadenti nel circondario del PRAP della Puglia, per un ammontare complessivo stimato in euro 650.000;
- presso la Casa Circondariale di Alessandria, del circondario del PRAP del Piemonte-Valle d'Aosta e Liguria, per un importo stimato in euro 500.000;
- presso le Case Circondariali di Prato e Pisa, ricadenti nel circondario del PRAP della Toscana e Umbria, per un importo complessivo stimato in euro 300.000;
- presso la Casa di Reclusione di Padova, ricadente nel circondario del PRAP del Triveneto, per un importo stimato in euro 150.000.

Tali risorse potranno inoltre essere destinate anche all'attuazione delle specifiche misure di prevenzione, relative tra l'altro agli ingressi negli istituti penitenziari e alle modalità di svolgimento dei colloqui, previste dal [DPCM 8 marzo 2020](#) (che prevede che i casi sintomatici dei nuovi ingressi in carcere siano posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare; che i colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti; che in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri).

Inoltre, l'[articolo 74 del decreto-legge n. 18 del 2020](#) interviene in ambito carcerario autorizzando la spesa complessiva di **6,2 milioni di euro per l'anno 2020** da destinare:

- per 3,4 milioni di euro, al pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di **lavoro straordinario** del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni;
- per 1,6 milioni agli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario;
- per 1,2 milioni alle spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti.

Per quanto riguarda, invece, la **popolazione detenuta**, l'[articolo 123 del decreto-legge n. 18 del 2020](#) estende, **fino al 30 giugno 2020**, la disciplina già prevista a regime dalla [legge n. 199 del 2010](#) in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il **domicilio**. Il decreto-legge, in particolare, estende provvisoriamente il campo d'applicazione della misura, riduce gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiunge modalità di controllo a distanza (i cosiddetti [braccialetti elettronici](#)).

L'**accesso** alla misura disciplinato in deroga a quanto previsto dalla legge del 2020 resta comunque **escluso** per:

- i condannati per taluno dei delitti (ostativi) indicati dall'articolo 4-*bis* della [legge n. 354 del 1975](#), dagli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-*bis* (Atti persecutori) del codice penale;
- i delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare;
- detenuti che nell'ultimo anno siano stati soggetti a specifiche infrazioni disciplinari;
- detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse scoppiate dal 7 marzo 2020;
- detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Unp specifico intervento concerne le **licenze già concesse ai detenuti in semilibertà**, delle quali è consentita l'estensione temporale, **fino al 30 giugno 2020** ([articolo 124 del decreto-legge n. 18 del 2020](#)). Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, la norma in esame sarebbe volta ad ottenere un duplice effetto con riguardo al contenimento del rischio epidemiologico: il prolungamento delle licenze comporterebbe infatti, da un lato, una riduzione temporanea della popolazione carceraria, dall'altro potrebbe servire ad evitare che il detenuto in semilibertà, avendo avuto contatti con l'esterno dell'istituto, possa costituire un fattore di rischio per il resto della popolazione carceraria una volta rientrato in carcere.

L'insolvenza e le procedure concorsuali

Accanto alla sospensione delle udienze e dei termini che coinvolgono anche le procedure concorsuali, ulteriori specifiche misure sono contenute nel [decreto legge n. 23 del 2020](#), che prevede:

- Il **differimento dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021** dell'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa** e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (articolo 5);
- una serie di interventi inerenti le **procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione**; sono prorogati i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. Con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazioni ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo (articolo 9);
- l'introduzione di una norma di carattere transitorio (articolo 10) volta a **sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento** e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

In particolare, tale ultima disposizione prevede:

- **l'improcedibilità dei ricorsi** depositati nel periodo dal **9 marzo al 30 giugno 2020**, relativi a istanze per la dichiarazione di fallimento; istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a **liquidazione coatta amministrativa** con esclusione del fallimento; istanze relative all'accertamento dello stato di insolvenza per le imprese soggette all'amministrazione straordinaria (ovvero quelle con un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 200 da almeno un anno e con debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio); sono escluse le grandi imprese definite ai sensi del decreto legge n. 347 del 2003;
- l'introduzione di **un'eccezione alla regola dell'improcedibilità** dei ricorsi, con riguardo a quelli presentati dal Pubblico ministero, contenenti la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi;
- l'impossibilità - una volta concluso il periodo di improcedibilità - quando ai ricorsi presentati in tale periodo faccia seguito dichiarazione di fallimento, di computare **lo stesso periodo temporale** ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese per la dichiarazione di fallimento nonché ai fini del calcolo dei termini per la proposizione delle azioni revocatorie.

Le altre misure

Con riguardo allo **svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti** e curriculari, [l'articolo 6 del decreto legge n. 22 del 2020](#), introduce diverse misure urgenti.

In particolare:

- alcune misure riguardano specificamente la **professione forense**; si prevede infatti che il **semestre di tirocinio professionale**, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio (la disposizione richiama infatti il "numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4 del [Decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70](#)").
- è ridotta a **sedici mesi** la durata del tirocinio professionale, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto legge

17 marzo 2020, n.18 (il quale prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, la **proroga al 15 giugno 2020** dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019)

- si prevede inoltre durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la **sospensione** di tutte le **attività formative dei tirocini**, all'interno degli uffici giudiziari. E' demandata al Ministro della giustizia con proprio decreto tutta la predisposizione degli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

Si segnalano infine le seguenti ulteriori misure, contenute nel [decreto legge n. 18 del 2020](#) che concernono:

- la possibilità di escludere la responsabilità del debitore ex articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali, connesse a ritardati o omessi adempimenti se determinati dal rispetto delle misure di contenimento (art. 91, co. 1);
- la concessione ai magistrati onorari di un contributo economico mensile di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a fronte della sospensione delle udienze e delle attività processuali disposta ai sensi dell'art. 83 (art. 119);
- la proroga del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, attualmente in carica, nell'esercizio delle proprie funzioni fino al termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (art. 118).